

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

LECCE, 6-7-8 OTTOBRE 2022

**MOZIONE SULLA MODIFICA DELLA LEGGE PROFESSIONALE
FORENSE N. 247/2012 ED AL TESTO DEL DM n. 47/2016 IN TEMA DI
DERUBRICAZIONE DI ILLECITI DISCIPLINARI ED INTRODUZIONE DEL
PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA**

Predisposta

dagli Avv.ti Elisabetta Brusa, Laura Lanzini ed Enrica Michela Malberti

e presentata

dall'Avv. Enrica Michela Malberti

Premesso che

- alla luce della costituzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina, a seguito dell'entrata in vigore della Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense (L. 247/2012) e dell'emanazione dei successivi Regolamenti da parte del Consiglio Nazionale (nn. 1 e 2 del 2014), è possibile oggi effettuare una concreta e organica valutazione delle criticità emerse in sede applicativa e, conseguentemente, prospettare i più adeguati correttivi in un'ottica deflattiva del carico pendente e, più in generale, di miglioramento dell'intera disciplina normativa che ne regola il funzionamento;
- in tale ottica, a fronte dell'impossibilità per i Consiglio degli Ordini Circondariali di effettuare un preventivo vaglio, si rileva la sopravvenienza di un grandissimo numero di procedimenti aventi ad oggetto la violazione degli obblighi formativi, nonché, più in genarle, la carenza dei requisiti per l'esercizio della professione forense;
- appare, pertanto, necessario sottoporre all'assemblea in sede congressuale proposte di modifica, in un'ottica di sollecitazione di interventi migliorativi della normativa vigente, con particolare riferimento alla necessità di sottrarre all'ambito disciplinare tutte le carenze dei requisiti previsti dalla Legge

Professionale e, comunque, dal DM n. 47/2016, per l'esercizio della professione, si da applicare, accertata la carenza un procedimento di esclusiva competenza dei Consigli degli Ordini;

- in tale contesto, alla luce della sola previsione, nella richiamata normativa, di un procedimento per cancellazione dall'Albo, non può sottacersi la necessità dell'introduzione di un apposito procedimento di sospensione, proceduralmente analogo;

Tutto ciò premesso, al fine di realizzare le finalità sopra esplicitate, si sottopone al Congresso una proposta, da attuarsi nelle competenti sedi, trattandosi, quantomeno parzialmente, di interventi di abrogazione / integrazione di fonti di rango primario, contenente le seguenti

modifiche:

L. n. 247/2012 – Art. 12 Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni	SOPPRESSIONE del Capo 4 , il quale recita: “La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare”.
L. 247/2012 – Art. 20 Sospensione dall'esercizio della professione	INTEGRAZIONE del Comma 2 con la seguente previsione: “La sospensione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine a richiesta dell'iscritto, ovvero d'ufficio quando viene accertata la mancanza dei requisiti di cui ai punti a), d), e) e f) del comma 2 del DM n. 47/2016”.

L. 247/2012 – Art. 21 Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense	INTEGRAZIONE del Comma 2 con la seguente previsione: “Con riferimento al requisito di cui al punto e) del comma due del DM n. 47/2016 (obbligo formativo), il Consiglio dell’Ordine compie le verifiche con cadenza annuale e triennale, ai fini dell’applicazione della sospensione”.
	INTEGRAZIONE del Comma 4, dopo l’inciso “... la cancellazione dall’albo...” con la seguente previsione: “ovvero con la sospensione nei casi di cui ai punti a), d), e) e f) del comma 2 del DM n. 47/2016”.
DM n. 47/2016 – Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense	Nelle forme ritenute opportune, introduzione delle seguenti modifiche al Regolamento in questione: “Sospensione dall’esercizio della professione. 1. La sospensione dall’esercizio della professione è disposta quando il Consiglio dell’Ordine accerta la carenza dei requisiti di cui ai punti a), d), e) e f) del comma 2 del DM n. 47/2016. 2. Il Consiglio dell’Ordine circondariale, prima di deliberare

la sospensione dall'esercizio della professione invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato, che ne faccia richiesta, è ascoltato personalmente.

3. la delibera di sospensione, adottata nella prima seduta utile dopo la presentazione delle osservazioni ovvero l'audizione dell'interessato, è comunicata a quest'ultimo entro giorni 7 dalla sua adozione.

4. La sospensione dell'avvocato dall'esercizio della professione comporta la sospensione anche dagli elenchi di cui all'art 15 della L. n. 247/2012 a cui sia eventualmente iscritto al momento della sospensione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività

	<p>professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.</p> <p>5. L'avvocato sospeso a norma dei commi precedenti è iscritto nell'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera e) della L. 247/2012.</p> <p>6. La sospensione dall'esercizio della professione è revocata quando l'avvocato sospeso dimostri di aver acquisito i requisiti che hanno determinato la sospensione.</p> <p>7. nel caso di sospensione per carenza del requisito di cui al punto e) del comma due del DM n. 47/2016 (obbligo formativo), la sospensione dovrà essere revocata a fronte della dimostrazione da parte dell'avvocato sospeso dell'acquisizione di un numero doppio di crediti, rispetto alla carenza che ha dato causa alla sospensione”.</p>
--	---